

# COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA D&O

# La presente polizza è stipulata tra

TRENTINO DIGITALE SpA			
Via G. Gilli, 2			
38121 Trento			
P. IVA 00990320228			
Codice CIG: ZF03CAE7BF			

Ε

Società Assicuratrice				
Gestione del contratto affidata a:	_			
Email: PEC:				

# Durata della polizza

Dalle ore 24.00 del :	31.12.2023
Alle ore 24.00 del :	31.12.2024
rateazione annuale	Scad. 31.12



# **SCHEDA DI POLIZZA**

Contraente	TRENTINO DIGITALE Spa – Pubblica Amministrazione				
Descrizione	Trentino Digitale Spa, Società a capitale interamente pubblico, nasce dalla fusione tra Informatica				
attività	Trentina S.p.A. e Trentino Network S.r.l.				
	A titolo esemplificativo e non limitativo la Contraente si occupa della:				
	(a) Gestione del Servizio Informativo Elettronico Trentino (SINET) nonché progettazione,				
	sviluppo e realizzazione di altri interventi affidati dagli Enti pubblici Soci; (b) Progettazione, sviluppo, manutenzione e assistenza di software di base ed applicativo;				
	(c) Progettazione ed erogazione di servizi applicativi, tecnici, telecomunicazione, data center,				
	desktop management ed assistenza; (d) Progettazione, messa in opera, posa e gestione operativi di reti, fibra ottica, infrastrutture,				
	strutture logistiche attrezzate, impianti speciali, apparecchiature elettroniche e quanto altro necessario per la realizzazione e funzionamento di impianti informatici e di				
	telecomunicazioni, ivi comprese stazioni radio elettriche, collegamenti per radiocomunicazioni, reti dedicate e/o integrate;				
	(e) Progettazione ed erogazione di servizi di formazione, consulenza strategica, tecnica,				
	organizzativa e progettuale per la pianificazione, lo sviluppo e la gestione di sistemi informativi, informatici e di telecomunicazione;				
	(f) Ricerca, trasferimento tecnologico e sviluppo per l'innovazione nel settore ICT;				
	(g) Costruzione, realizzazione e sviluppo di apparati, prodotti telematici e di telecomunicazione				
	(h) Progettazione, realizzazione e gestione di una struttura centralizzata per l'acquisizione di beni, servizi e lavori				
Massimale	Massimale aggregato per periodo di assicurazione e per le perdite patrimoniali di tutti gli assicurati :				
Massillar	€. 15.000.000,00				
Sottolimiti	a) Sottolimite aggregato per Spese di ripristino della reputazione: 15% del massimale col massimo di €. 250.000,00				
	b) Sottolimite aggregato per Costi sostenuti in relazione a procedimenti di estradizione: €. 20.000,00				
	c) Sottolimite aggregato per Costi di difesa per Inquinamento: 20% del massimale di polizza col massimo di €. 500.000,00				
Estensione	Mondo intero, escluso Usa e Canada				
territoriale					
Franchigia	Nessuna				
Assicurator					
е					
Broker	AON Spa – Milano. Aliquota provvigionale riconosciuta: 1,98% di ogni premio imponibile				
Retroattivit	Illimitata				
à					
Data di	31.12.2021				
continuità	10.11 1.072/ 1.1				
Periodo di	<ul> <li>12 Mesi: 25% del premio annuale intero, oppure:</li> <li>24 Mesi: 50% del premio annuale intero, oppure:</li> </ul>				
osservazion	<ul> <li>24 Mesi: 50% dei premio annuale intero, oppure:</li> <li>36 Mesi: 75% del premio annuale intero.</li> </ul>				
е	33 Mesh 7370 del premio diffidale mecio.				
Regolazione	Non prevista. Premio FLAT				
premio					



# Articolo 1 - Oggetto dell'assicurazione

# A: Responsabilità civile personale

L'Assicuratore pagherà al terzo danneggiato per conto dell'Assicurato le Perdite Patrimoniali derivanti o conseguenti a qualsiasi Richiesta di risarcimento cagionata da un Atto illecito dell'Assicurato e presentata, per

la prima volta durante il Periodo di assicurazione o il *Periodo di osservazione* (qualora applicabile), escluso il caso in cui l'*Assicurato* sia indennizzabile o sia stato indennizzato dalla *Società* in virtù di un obbligo di legge o di contratto.

#### B: Rimborso alla Società (garanzia NON OPERANTE)

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne la Società per le Perdite patrimoniali derivanti o conseguenti a qualsiasi Richiesta di risarcimento cagionata da un Atto illecito dell'Assicurato e presentata **per la prima** 

volta durante il Periodo di assicurazione o il *Periodo di osservazione* (qualora applicabile) ma solo nella misura in cui la *Società* abbia tenuto indenne l'*Assicurato*.

# C: Costi di indagine

L'Assicuratore pagherà i Costi di indagine sostenuti dall'Assicurato in seguito a un'Indagine iniziata per la prima volta durante il Periodo di assicurazione o il Periodo di osservazione (qualora applicabile).

#### D: Spese per il ripristino della reputazione

L'Assicuratore pagherà inoltre le Spese per il ripristino della reputazione sostenute dall'Assicurato in conseguenza di una Richiesta di risarcimento rientrante nelle lettere A, B e C che precedono.

# E: Coniugi, Conviventi, Legale rappresentante ed Eredi (garanzia NON OPERANTE)

L'Assicuratore pagherà le *Perdite patrimoniali* subite dal coniuge, convivente, legale rappresentante o erede dell'Assicurato, derivanti o conseguenti a qualsiasi *Richiesta di risarcimento* cagionata da un *Atto illecito* dell'Assicurato e presentata per la prima volta durante il Periodo di assicurazione o il *Periodo di osservazione* (qualora applicabile). La presente estensione non opera per la responsabilità propria, del coniuge o persona convivente dell'*Assicurato*, nei confronti dei terzi.

#### F: Rappresentanza in Società partecipate

L'Assicuratore pagherà al terzo danneggiato, per conto di qualsiasi Rappresentante in Società partecipate, le Perdite patrimoniali conseguenti a qualsiasi Richiesta di risarcimento presentata per la prima volta durante il Periodo di assicurazione e relativa ad un Atto illecito commesso dal Rappresentante in Società partecipate nello svolgimento del proprio incarico nell'ambito della Società partecipata.

# Articolo 2 – Definizioni: il significato dei termini in corsivo

# 1. Amministratore, Sindaco, Dirigente o altro organo aziendale

Persona fisica che è stata, è o sarà Amministratore, Sindaco, Dirigente o altro organo aziendale della Società nominato ai sensi di legge od in virtù dello statuto, atto costitutivo od analoghi atti societari (compresi i soggetti indicati negli articoli 2380 bis e s.s. del c.c., 2409 octies e s.s. del c.c., 2409 sexiesdecies e s.s. del c.c., e le figure equivalenti in qualunque altro ordinamento giuridico).

### 2. Assicurato

I soggetti che esercitano, eserciteranno o hanno esercitato le funzioni di (a titolo esemplificativo non limitativo):

- Presidente, Amministratore (CdA o Consiglio di gestione);
- Sindaco, Collegio sindacale, Consiglio di sorveglianza limitatamente alle sole funzioni di amministrazione/gestione;
- Amministratore delegato (membri del Comitato esecutivo), Direttore Generale, Dirigenti, Quadri, Responsabili di funzione della Contraente.

Sono, inoltre, compresi nel possibile novero degli assicurati:

- I Componenti dell'Organismo di Vigilanza (d.lgs. n. 231/2001)
- Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (legge 190/2012)
- La persona designata come responsabile della sicurezza (d.lgs. n. 81/2008)
- La persona designata come responsabile della redazione dei documenti contabili (Legge n. 262/2005)
- La persona designata come responsabile del trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679)
- Il responsabile ICT
- I dipendenti membri dei comitati di "Internal Audit" aziendali
- Tutti i dipendenti, relativamente alla estensione ai sinistri in materia di lavoro o qualora riconosciuti responsabili quali amministratori di fatto o qualora convenuti con un Amministratore, un Consigliere o un Dirigente, ecc.



- I dipendenti designati come RUP o resp. del procedimento o DL
- I dipendenti nominati come componenti delle commissioni di gara
- I dipendenti nominati Datore di Lavoro, delegato o sub-delegato

L'espressione *Assicurato* non include i revisori, i curatori fallimentari, i liquidatori giudiziari o volontari, amministratori giudiziari, amministratori fiduciari, creditori ipotecari e chiunque altro non sia *dipendente* dalla *Società*.

3. Assicuratore .....

#### 4. Atto illecito Qualsiasi:

- (a) Reale o presunta violazione di doveri, negligenza, errore, omissione o dichiarazione falsa o fuorviante, Errore nella gestione dei rapporti di lavoro commessi da un *Assicurato* nell'esercizio delle proprie funzioni;
- (b) Qualsiasi altra pretesa avanzata nei confronti di un Assicurato esclusivamente in funzione della posizione ricoperta;

#### 5. Contraente

L'entità giuridica indicata nel Frontespizio di Polizza

# 6. Costi di difesa

Qualsiasi onorario e/o spesa necessaria sostenuta con il consenso scritto dell'Assicuratore per le indagini, la difesa, accordo o appello nei confronti di qualsiasi Richiesta di risarcimento presentata nei confronti di un Assicurato. I costi di difesa sono prestati sulla base del disposto dell'articolo 1917, comma 3, del codice civile italiano e sono pari ad una somma non superiore al 25% del massimale indicato nella Scheda di polizza

# 7. Costi di indagine

Qualsiasi onorario e/o spesa ragionevole e necessaria sostenuta con il consenso scritto dell'*Assicuratore* per ottemperare alla richiesta ufficiale di partecipazione ad un'*Indagine*.

# 8. Dipendente

Qualsiasi passato, presente, futuro o potenziale *dipendente* a tempo pieno, part-time, personale distaccato stagionale o interinale della Società in quanto tale, ivi compreso il personale dipendente della Provincia Autonoma di Trento e/o di altro Ente messo a disposizione della Società Contraente. La definizione comprende altresì qualsiasi altra persona fisica considerata dipendente della Società ai sensi dell'ordinamento giuridico italiano.

La definizione di *dipendente* non comprende amministratori non esecutivi, consulenti, appaltatori, commercialisti o legali esterni, agenti.

# 9. Errori nella gestione dei rapporti di lavoro

Qualsiasi:

- (a) Licenziamento senza giusta causa;
- (b) Ingiusta mancata assunzione o promozione;
- (c) Non corretta prospettazione della posizione lavorativa;
- (d) Violazione delle norme in tema di discriminazione;
- (e) Molestie sessuali, mobbing o qualsiasi altra molestia nell'ambiente di lavoro;
- (f) Diffamazione;
- (g) Sofferenza psicologica inflitta;

Commessa o che si ritiene sia stata commessa colposamente da un *Assicurato* nei confronti di un *Dipendente* della *Societ*à.

# 10. Indagine

Qualsiasi procedimento promosso da una pubblica autorità avente ad oggetto l'attività della *Società* e riguardante l'operato dell'*Assicurato* in qualità di *Amministratore*, *Sindaco*, *Dirigente* o *altro organo aziendale* della *Società*, ma che non è volto ad accertare profili di responsabilità a carico dello stesso.

# 11. Modifiche rilevanti

Uno qualsiasi dei seguenti eventi:

(a) La fusione del *Contraente* od il trasferimento di tutte o la maggior parte delle sue attività ad un altro soggetto, ente, gruppo di soggetti e/o enti che agiscono di concerto;



- (b) L'acquisizione da parte di un soggetto, ente, gruppo di soggetti e/o enti che agiscono di concerto, del controllo del *Contraente* così come definito dall'art. 2359 del codice civile;
- (c) L'insolvenza, la richiesta di ammissione o l'ammissione del *Contraente* a qualsiasi procedura di liquidazione e/o concorsuale.

# 12. Organo aziendale

Qualunque Assicurato

#### 13. Periodo di osservazione

Il periodo di tempo aggiuntivo indicato alla voce "Estensioni", durante il quale l'Assicurato può comunicare all'Assicuratore per iscritto (ai termini dell'art 1) una Richiesta di risarcimento ricevuta per la prima volta durante il Periodo di osservazione ma avente ad oggetto esclusivamente un Atto illecito commesso antecedentemente alla scadenza del Periodo di assicurazione.

## 14. Perdita patrimoniale

Qualsiasi somma per la quale gli Assicurati siano riconosciuti responsabili in relazione ad una o più *Richieste di risarcimento* in seguito a sentenza giudiziale od altra pronuncia, giudizio arbitrale, transazione, accordi extragiudiziali, effettuati previo il consenso scritto dell'*Assicuratore* (ed i *costi di difesa* inerenti). Per contro *Perdita patrimoniale* non comprende: multe, ammende e sanzioni pecuniarie civili o penali, qualsiasi forma di

risarcimento o indennizzo non compensativi, imposte e qualsiasi somma per la quale l'Assicurato non sia responsabile legalmente, o rischi non assicurabili per legge.

#### 15. Polizza

Si intende il documento che prova l'assicurazione.

#### 16. Premio

Si intende l'ammontare indicato nel Frontespizio di *Polizza* e qualsiasi *premio* di regolazione previsto in un'appendice alla presente *Polizza* che l'*Assicurato* dovrà versare alla Società. Gli oneri relativi all'assicurazione devono intendersi a carico dell'*Assicurato*.

#### 17. Rappresentante in Società partecipate

Qualsiasi *Amministratore, Sindaco, Dirigente* od *altro organo aziendale* della *Società* che agisce in qualità di *Amministratore, Sindaco, Dirigente* od *altro organo aziendale* (o loro equivalente in altri ordinamenti giuridici) di una *Società partecipata* in seguito ad una nomina da parte della *Società*.

# 18. Richiesta di risarcimento

- (a) Qualsiasi pretesa avanzata per iscritto da un terzo, diverso dalla *Società* o da un *Assicurato*, volta ad ottenere il risarcimento di una *Perdita patrimoniale* conseguente ad un *Atto illecito* commesso da un *Assicurato*; e
- (b) Qualsiasi procedimento civile, penale, amministrativo, regolamentare o arbitrato promosso in conseguenza di un *Atto illecito* commesso da un *Assicurato*; e
- (c) Esclusivamente con riferimento all'articolo 1 Oggetto dell'assicurazione, lettera C: qualsiasi comunicazione scritta mediante la quale si richiede in via ufficiale la partecipazione dell'Assicurato ad un'Indagine.

# 19. Società

Il Contraente TRENTINO DIGITALE Spa

# 20. Società controllata

Qualsiasi *Società* in cui il *Contraente* esercita il controllo così come previsto dall'art. 2359 del codice civile, a condizione che la stessa:

- (a) Non abbia effettuato alcuna offerta pubblica di titoli;
- (b) Non sia quotata in alcuna borsa valori;
- (c) Non sia una Istituzione Finanziaria o Compagnia di Assicurazioni;
- (d) Non sia in liquidazione o qualsivoglia procedura concorsuale;
- (e) Non abbia patrimonio netto negativo.

Una *Società* cesserà di essere considerata *Società* controllata ai sensi della presente *Polizza* qualora si dovesse verificare una delle condizioni sopra indicate.



# 21. Società partecipata

Qualsiasi entità:

- (a) No profit [costituita dalla Società ed amministrata statutariamente dai suoi Dipendenti o Amministratori;
- (b) Qualsiasi entità diversa da quella di cui alla lettera (a), in cui la *Società* detenga una quota di capitale sociale compresa tra il 5% ed il 50%;
- (c) Qualsiasi entità diversa quella di cui alla lettera (a), in cui la *Società* detenga una quota di capitale sociale inferiore al 5% a condizione che sia espressamente indicata in un'appendice alla presente *Polizza*;

A condizione che la stessa:

- (i) Non abbia effettuato alcuna offerta pubblica di titoli; o,
- (ii) Non sia quotata in alcuna borsa valori; e,
- (iii) Non sia una Istituzione Finanziaria o Compagnia di Assicurazioni; e,
- (iv) Non sia una Società controllata.

Una *Società* cesserà di essere considerata *Società partecipata* ai sensi della presente *Polizza* qualora si dovesse verificare una delle condizioni indicate sopra.

#### 22. Sostanza inquinante

Qualsiasi sostanza solida, liquida, gassosa, o proprietà termica contaminante, e i rifiuti ad eccezione di quelli speciali, tossici e ospedalieri.

#### 23. Spese per il ripristino della reputazione

Qualsiasi onorario e/o spesa ragionevole e necessaria sostenuta dall'*Assicurato*, con il consenso scritto dell'*Assicuratore*, per un consulente in pubbliche relazioni incaricato di studiare una campagna pubblicitaria volta mitigare i danni causati alla reputazione personale da una *Richiesta di risarcimento* coperta dalla presente *Polizza* di cui i media, o altre fonti di informazioni, abbiano dato un obiettivo resoconto.

# Articolo 3 - Condizioni generali

### 1. Inizio e termine della garanzia (principio claims made)

La presente *Polizza* vale per le *Richieste di risarcimento* presentate per la prima volta agli *Assicurati e* comunicate per iscritto all'*Assicuratore* durante il Periodo assicurazione, *o il Periodo di osservazione* (qualora applicabile), a condizione che le stesse non si riferiscano ad *Atti illeciti* già denunciati ad un altro Assicuratore.

# 2. Estensione territoriale.

La copertura assicurativa opera per le *Richieste di risarcimento* presentate e per gli Atti illeciti verificatesi entro l'estensione territoriale indicata nella scheda di polizza

#### 3. Clausola di restrizione dell'ambito di applicazione territoriale

Le parti convengono che la presente polizza sia modificata come segue:

Indipendentemente da qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente polizza, o in qualsiasi appendice o estensione aggiunta alla presente polizza, non vi sarà alcuna copertura garantita dalla polizza per qualsiasi pretesa, azione, causa o procedimento per la parte in cui siano introdotti, promossi o proseguiti in un'Area Specifica; ad eccezione degli importi sostenuti al di fuori di un'Area Specifica da una persona fisica al di fuori di un'Area Specifica per difendersi da una pretesa, azione, causa o procedimento introdotti, promossi o perseguiti in un'Area Specifica, ma esclusivamente nella misura in cui tali importi siano coperti da qualche garanzia prevista dalla presente polizza.

Ai fini della presente appendice, per "Area Specifica" si intende:

- (a) la Repubblica di Bielorussia e/o
- (b) la Federazione Russa (come riconosciuta dalle Nazioni Unite) o i suoi territori, comprese le acque territoriali o i protettorati in cui ha il controllo legale (per controllo legale si intende quello riconosciuto dalle Nazioni Unite).

Laddove vi fosse un conflitto tra i termini di questa appendice e la polizza, prevarrà il contenuto della presente appendice, salva in ogni caso l'applicazione di qualsiasi clausola Sanzioni.

Se una qualsiasi disposizione di questa appendice è, o in qualsiasi momento diventa, in qualsiasi misura, non valida, illegale o inapplicabile ai sensi di qualsiasi provvedimento o norma di legge, tale disposizione sarà, in tale misura, considerata non far parte di questa appendice, ma la validità, legalità e applicabilità del resto di questa appendice non saranno influenzate. Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni rimangono invariati.



#### 4. Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto all'Assicuratore l'esistenza o la successiva stipulazione di altre Polizze di assicurazione che prevedano la copertura del medesimo rischio o di un rischio equivalente o aventi una copertura più ampia rispetto alla copertura offerta dalla presente Polizza. In caso di Richiesta di risarcimento, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

Salvo diversa disposizione di legge, la garanzia prestata dalla presente *Polizza* sarà operante solo per la parte eccedente le *Perdite patrimoniali* coperte da qualsiasi altra *Polizza* della responsabilità civile o qualsiasi altra *assicurazione* valida e riscuotibile.

Salvo diversa disposizione di legge, nel caso in cui tale altra *assicurazione* sia garantita da un'altra *Polizza* emessa dall'*Assicuratore* o da un'altra *società* del gruppo, il massimale totale aggregato a carico dell'*Assicuratore*, ai sensi della presente *Polizza*, sarà ridotto per un importo pari al massimale della suddetta altra *Polizza*.

# 5. Pagamento del premio, durata e decorrenza della garanzia - Facoltà di recesso annuale

L'assicurazione è stipulata dalle ore 24.00 del 31/12/2023 alle ore 24.00 31/12/2024, con rateo alla firma. Non è previsto il tacito rinnovo.

Alla definitiva scadenza della polizza, è facoltà del Contraente - da esercitarsi previa comunicazione da inviarsi alla Società a mezzo PEC entro un mese da tale scadenza - richiedere alla Società una proroga tecnica, temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione per la stipulazione della nuova assicurazione.

La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura, si obbliga sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche vigenti, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dalla scadenza.

In caso di disdetta da parte della Compagnia assicuratrice, è facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga tecnica, temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione per la stipulazione della nuova assicurazione.

La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura, si obbliga sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche vigenti, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dalla scadenza o cessazione.

# 6. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente* e dell'*Assicurato* relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio comporteranno la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, oltre all'eventuale annullamento della presente *Polizza*, secondo quanto disposto dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile.

#### ART. 7 Recesso dal contratto in caso di sinistro.

Il recesso in caso di sinistro non si applica alla presente assicurazione.

#### 8. Modifiche di Polizza

La presente *Polizza* contiene ogni accordo tra le Parti in relazione al rapporto assicurativo. Ogni eventuale modifica della stessa dovrà essere approvata per iscritto in data successiva alla data di decorrenza della presente *Polizza*.

# 9. Modifiche del rischio

Il *Contraente* e/o l'*Assicurato* comunicheranno immediatamente per iscritto all'*Assicuratore* ogni mutamento che comporti un cambiamento o un aggravio del rischio coperto dalle garanzie prestate dalla presente *Polizza*.

Le *Modifiche rilevanti* o gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'*Assicuratore* possono comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dalla presente *Polizza*, ai sensi e per gli effetti del Codice civile.

In caso di aggravamento del rischio, l'Assicuratore avrà inoltre il diritto di recedere dalla presente Polizza ai sensi dell'art. 1898 C.C.

L'Assicuratore rinuncia invece alla facoltà di recesso in caso di diminuzione del rischio di cui all'art. 1897 C.C.

Se, durante il periodo di assicurazione, ha luogo una delle *Modifiche rilevanti*, la copertura fornita in base alla presente *Polizza* si applicherà esclusivamente agli atti illeciti commessi prima della data effettiva della *Modifica rilevante*.



# 10. Legge applicabile e foro competente

La presente Polizza è regolamentata dalla legge italiana.

Per le controversie relative all'applicazione, interpretazione, esecuzione e validità del presente contratto è competente esclusivamente il Foro di Trento, ove ha sede legale la Contraente

# 11. Offerta pubblica di titoli (garanzia non operante)

Qualora durante il Periodo di assicurazione il *Contraente* o qualsiasi *Società controllata* dovesse effettuare un'offerta pubblica o privata di titoli, o i cui titoli dovessero essere quotati o negoziati in qualsiasi mercato o borsa valori:

- (i) il *Contraente* dovrà fornire all'*Assicuratore* copia del prospetto e di ogni altro documento informativo preparato per l'offerta o quotazione, nonché ogni altro documento depositato o comunicazione inviata alle autorità competenti in materia non appena le stesse divengano di dominio pubblico; e
- (ii) l'Assicuratore, preso atto di quanto sopra, avrà la facoltà di offrire una modifica della presente *Polizza* al fine di ricomprendere le *Perdite patrimoniali* causate da *Atti illeciti* commessi dagli Assicurati relativamente a quanto indicato al primo comma del presente articolo.

In tal caso la garanzia sarà operativa dalla data in cui la *Contraente* avrà pagato il *premio* addizionale richiesto dall'*Assicuratore*; effettuato il pagamento del *premio*, la *Società controllata* continuerà ad essere considerata *Società controllata* ai fini della presente *Polizza*.

# 12. Ordine dei pagamenti

In caso di *Perdita patrimoniale*, derivante da una *Richiesta di risarcimento* per la quale è necessario effettuare un pagamento ai sensi della presente *Polizza*, l'*Assicuratore* dovrà prima di tutto pagare le *Perdite patrimoniali* rientranti nella garanzia prestata dalle garanzie A e F dell'articolo 1. della presente *Polizza*.

Il fallimento o l'insolvenza della *Società* o di qualsiasi *Assicurato* non potrà in alcun modo modificare le priorità di pagamento delle *Perdite patrimoniali* rientranti nella presente *Polizza*, tranne che ciò derivi da norme imperative di legge.

#### 13. Forma delle comunicazioni

Il *Contraente* è autorizzato ad agire per conto delle *Società controllate* e degli *Assicurati* con riferimento all'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla *Polizza*.

#### 14. Cessione

La presente *Polizza* ed i diritti ad essa relative non possono essere ceduti senza il preventivo consenso scritto dell'*Assicuratore*.

# 15. Controllate estere

La copertura fornita dalla presente *Polizza*, in paesi esteri, opera, ove non diversamente regolamentato, a primo rischio nel caso in cui le *Società controllate* non abbiano acquistato una *Polizza* locale oppure a secondo rischio, sulle *Polizze* locali, nel rispetto della normativa vigente.

# 16. Clausola Broker

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione della presente polizza ad Aon S.p.A. con sede legale in Milano, Via Calindri 6 in qualità di Broker, ai sensi del D.Lgs. 209/2005 ss.mm.ii.

Le parti si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato. Pertanto, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente e/o assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente e/o assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del Contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno la Società solo dopo il consenso scritto. Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art. 118 del D.Lgs. 209/2005 ss.mm.ii. e all'art. 55 del regolamento IVASS 05/2006 ss.mm.ii., il Broker è autorizzato a incassare i premi. La Società, pertanto, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del Broker è a carico della Società ed è parte dell'aliquota riconosciuta dalla Società alla propria rete di vendita diretta; non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente. Tale remunerazione, nella misura dell' 1,98% di ogni premio imponibile, sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società.



La Società prende altresì atto che non appena scadrà il contratto di brokeraggio assicurativo stipulato dal Contraente con il citato intermediario, il Contraente stesso comunicherà alla Società il nominativo dell'eventuale nuovo soggetto affidatario dell'infranominato servizio, nonché le condizioni praticate da quest'ultimo.

#### Articolo 4 Condizioni Particolari

#### 4.1 - Estensioni

#### 1. Costituzione o acquisizione di nuove Società controllate

La definizione di *Società controllata* è estesa a qualsiasi *società* costituita dal *Contraente* o della quale il *Contraente* acquisisce direttamente o indirettamente il controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. successivamente alla data di decorrenza della *Polizza*, a condizione che la stessa:

- (a) Non abbia effettuato alcuna offerta pubblica di titoli; ovvero
- (b) Non sia quotata in alcuna borsa valori; ovvero
- (c) Non abbia patrimonio netto negativo; ovvero
- (d) Non sia in liquidazione; ovvero
- (e) Non sia una Istituzione Finanziaria o Compagnia di Assicurazioni.

Una Società cesserà di essere considerata Società controllata ai sensi della presente Polizza qualora si dovesse verificare una delle condizioni sopra indicate.

La presente estensione non è applicabile a qualsiasi Società controllata ubicata in paesi soggetti alle direttive OFAC.

#### 2. Periodo di osservazione

Nel caso in cui alla scadenza del Periodo di assicurazione l'Assicuratore o il Contraente dovessero decidere di non rinnovare la *Polizza*, il *Contraente* avrà diritto ad un periodo di *Periodo di osservazione* come indicato nella sezione Allegati a condizione che:

- a) Non si sia verificata una Modifica rilevante; o,
- b) La *Contraente* non abbia rinnovato o sostituito la presente *Polizza* con un'altra *Polizza* che garantisce un'analoga copertura assicurativa.

Per fruire del *Periodo di osservazione*, il *Contraente* deve presentare apposita richiesta, per iscritto, entro 15 giorni dalla data di scadenza della *Polizza*, e deve versare l'eventuale *premio* addizionale entro 30 giorni dalla data di scadenza.

#### 3. Periodo di osservazione a favore degli Amministratori, Sindaci, Dirigenti o altri organi aziendali cessati

Nel caso in cui alla scadenza del Periodo di assicurazione la *Polizza* non dovesse essere rinnovata o sostituita con analoga copertura prestata da altro assicuratore, qualsiasi *Amministratore* e *Sindaco*, *Dirigente* o *altro organo aziendale* che, antecedentemente alla scadenza del Periodo di assicurazione, cessa di prestare la propria attività a favore della *Società* per ragioni diverse dalla revoca o licenziamento per giusta causa, avrà automaticamente diritto ad un *periodo di osservazione* gratuito della durata di 5 anni, decorrente dalla data di mancato rinnovo, per le *Richieste di risarcimento* relative all'attività prestata.

# 4.Richieste di risarcimento relative ad errori nella gestione dei rapporti di lavoro

L'Assicuratore pagherà al terzo danneggiato per conto dell'Assicurato le Perdite patrimoniali derivanti o conseguenti a qualsiasi Richiesta di risarcimento cagionata da un Errore nella gestione dei rapporti di lavoro dell'Assicurato e presentata, a termini dell'art.1, per la prima volta durante il Periodo di assicurazione o il Periodo di osservazione (qualora applicabile).

Esclusivamente con riferimento alla presente estensione:

- (a) La definizione di Assicurato è estesa a tutti i Dipendenti della Società;
- (b) L'estensione territoriale è Mondo intero escluso USA e Canada.

#### 5. Costi di difesa di emergenza

Per Costi di difesa di emergenza si intendono i Costi di difesa sostenuti dall'Assicurato senza la preventiva approvazione dell'Assicuratore in relazione ad una Richiesta di risarcimento allorquando, a causa di un'emergenza, non sia ragionevolmente possibile per l'Assicurato ottenere la previa autorizzazione scritta dall'Assicuratore. Resta in particolare convenuto che: (a) i Costi di difesa di emergenza che potranno essere sostenuti dall'Assicurato senza la preventiva approvazione dell'Assicuratore non potranno in ogni caso eccedere l'ammontare di € 30.000,00; (b) i Costi di difesa di emergenza sono parte dei Costi di difesa oggetto di copertura ai sensi dell'art. 1917 comma 3 del codice civile e non costituiscono pertanto un massimale separato.



#### 6. Costi sostenuti in relazione a procedimenti di estradizione

Con un sotto limite complessivo di € 20.000,00 la presente estensione copre:

- (i) Costi di difesa nell'ambito di procedimenti di estradizione
- (a) L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne ciascun Assicurato di quanto quest'ultimo sia tenuto a pagare ad un legale qualificato per costi, spese e onorari (fatta eccezione per la remunerazione di qualsiasi Assicurato) sostenuti con la previa autorizzazione scritta dell'Assicuratore, da parte o per conto dell'Assicurato che agisce in tale veste, per contestare, resistere a, e/o difendersi da procedimenti di estradizione promossi nei confronti dell'Assicurato a seguito di uno dei seguenti eventi:
  - Ricevimento, da parte dell'Assicurato di una comunicazione scritta ufficiale, trasmessa dalle autorità statali competenti, che lo informi di una richiesta di estradizione avanzata nei suoi confronti; oppure,
  - L'esecuzione di un mandato di arresto nei confronti di tale Assicurato.
- (b) I procedimenti di estradizione includono, a titolo esemplificativo e non limitativo, qualsiasi ricorso inerente ai provvedimenti di estradizione, qualsiasi procedimento giurisdizionale nell'ambito del quale si contesti l'ambito territoriale rilevante ai fini della legge sull'estradizione, la contestazione o il ricorso relativi a qualsiasi decisione di estradizione adottata dalle autorità statali competenti, inclusa l'individuazione della cittadinanza rilevante in relazione ai procedimenti di estradizione, oppure le domande depositate presso la Corte Europea dei diritti dell'uomo o tribunale analogo in relazione a procedimenti di estradizione.
- (ii) Costi per Procedimenti di Estradizione: Previo consenso scritto dell'*Assicuratore*, quest'ultimo corrisponderà alla *Contraente* la copertura dei Costi per Procedimenti di Estradizione. Per Costi per Procedimenti di Estradizione si intendono:

Costi, spese e onorari di qualsiasi:

- (A) consulente fiscale qualificato
- (B) consulenti di pubbliche relazioni

Delle cui prestazioni professionali l'Assicurato si avvalga direttamente in relazione a procedimenti di estradizione promossi nei suoi confronti.

# 7. Responsabilità per illegittima costituzione societaria

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne ciascun Fondatore di Società per le Perdite patrimoniali derivanti da una Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei confronti del Fondatore di Società durante il Periodo di assicurazione e comunicata per iscritto all'Assicuratore in conformità alle condizioni della presente Polizza per qualsiasi Atto illecito commesso da tale Fondatore di Società nel corso della costituzione, ovvero avente per effetto l'illegittima costituzione della Contraente, di una Società controllata o di qualsiasi entità giuridica che sarebbe diventata una Società controllata se tale Atto illecito non fosse stato commesso.

Per Fondatore di società si intende qualsiasi persona fisica diversa da:

- (i) un consulente esterno; o
- (ii) altri soggetti la cui attività abituale consista nella costituzione di *Società*, che (a) abbia agito o agisca per conto della *Società* al fine di costituire la *Contraente*, una *Società* controllata oppure un'entità giuridica che, nell'intenzione della *Società*, doveva o deve diventare una *Società* controllata, e (b) sia stato o sia un *Assicurato* nel momento in cui ha compiuto le attività relative alla costituzione della *Contraente* o di una *Società* controllata, oppure (c) in caso di illegittima costituzione societaria, sarebbe diventata un *Assicurato* se la costituzione della *Società* non fosse stata illegittima.

#### 4.2 - Richieste di risarcimento

# 1. Comunicazione delle Richieste di risarcimento

La copertura prestata dalla presente *Polizza* opera solo ed esclusivamente per le *Richieste di risarcimento*:

- (a) Avanzate per la prima volta nei confronti di un *Assicurato* durante il Periodo di assicurazione o il *Periodo di osservazione* (qualora applicabile);
- (b) Comunicate per iscritto dall'Assicurato all'Assicuratore, per il tramite del Broker, mediante lettera raccomandata o PEC da inviarsi a \_\_\_\_\_\_, all'indirizzo indicato nel frontespizio di Polizza non appena possibile e comunque:
- (i) durante il Periodo di assicurazione o il Periodo di osservazione;
- (ii) entro i trenta (30) giorni successivi alla cessazione del Periodo di assicurazione o al *Periodo di osservazione* a condizione che la comunicazione all'*Assicuratore* non avvenga oltre i trenta (30) giorni dalla data in cui l'*Assicurato* l'ha ricevuta.

L'Assicurato può comunicare all'Assicuratore le Richieste di risarcimento:



1. mediante lettera raccomandata/PEC da inviarsi, per il tramite del Broker, a \_\_\_\_\_\_ all'indirizzo indicato nel frontespizio di *Polizza*. In tal caso la data di invio sarà considerata come data della comunicazione all'*Assicuratore*;

#### 2. Circostanze alle quali potrebbero conseguire Richieste di risarcimento

Nel caso in cui, durante il Periodo di assicurazione, l'Assicurato venga a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine ad una *Richiesta di risarcimento*, dovrà darne comunicazione scritta all'Assicuratore, ferma la procedura indicata al precedente articolo 4.2.1. Tale comunicazione dovrà essere dettagliata, presentare i fatti in ordine cronologico e contenere almeno le seguenti informazioni:

- (a) Il contestato, supposto o potenziale Atto illecito;
- (b) Il tempo ed il luogo del contestato, supposto o potenziale Atto illecito;
- (c) L'identificazione dei potenziali reclamanti e di tutte le altre persone o enti che potrebbero essere coinvolti;
- (d) Una stima della Perdita patrimoniale potenziale.

Nel caso in cui l'Assicuratore dovesse accogliere tale comunicazione, tutte le eventuali Richieste di risarcimento comunicate ai termini dell'art. 1, e riconducibili a tali circostanze saranno considerate trasmesse alla data di tale comunicazione.

#### 3. Richieste di risarcimento correlate

Qualsiasi *Richiesta di risarcimento* in qualsiasi modo riconducibile: (a) Al medesimo *Atto illecito* o a più *Atti illeciti* collegati o continuati; o,

(b) Ad Atti illeciti che derivano dallo stesso fatto o insieme di fatti;

Saranno considerati un'unica *Richiesta di risarcimento* ai fini della presente *Polizza*, in*dipendente*mente dal numero degli *Assicurati*, richiedenti coinvolti dal fatto che derivino dalla medesima causa.

Oppure, nel caso in cui l'Assicurato dovesse comunicare all'Assicuratore ai termini dell'art. 1 una Richiesta di risarcimento:

- (i) In qualsiasi modo riconducibile agli stessi fatti sui quali si basa una *Richiesta di risarcimento* precedentemente comunicata; o,
- (ii) In qualsiasi modo riconducibile ad un *Atto illecito* identico o correlato ad un altro *Atto illecito* dal quale è derivata una *Richiesta di risarcimento* precedentemente comunicata,

La stessa sarà considerata come comunicata alla data della prima Richiesta di risarcimento.

# 4.3 - Difesa e transazioni

#### 1. Gestione della Difesa

L'Assicurato e la Società hanno il dovere di difendersi da qualsiasi Richiesta di risarcimento rientrante nell'oggetto della presente Polizza. L'Assicuratore non ha alcun obbligo di difesa ma:

- (a) Anticiperà i Costi di difesa secondo le modalità previste dall'art 4.3.2;
- (b) Avrà il diritto previa comunicazione scritta di associarsi con l'Assicurato e la Società nella difesa e/o nell'eventuale transazione di una Richiesta di risarcimento.

In ogni caso l'Assicurato e la Società dovranno, a proprie spese, fornire all'Assicuratore

- (i) tutta l'assistenza necessaria; e,
- (ii) attivarsi per porre in essere tutte le necessarie azioni per attenuare le conseguenze di una Richiesta di risarcimento.

# 2. Anticipo dei costi di difesa e delle Spese per il ripristino della reputazione

L'Assicuratore anticiperà i Costi di difesa, Spese per il ripristino della reputazione ed i Costi di indagine preventivamente approvati sostenuti in relazione ad una Richiesta di risarcimento rientrante nell'oggetto della presente Polizza, prima della sua conclusione definitiva e man mano che vengono sostenuti.

In ogni caso l'Assicuratore non sarà tenuto ad anticipare tali costi nel caso in cui;

- (a) Lo stesso abbia negato l'operatività della copertura assicurativa; o
- (b) L'anticipo richiesto dovesse superare:
- (i) per quanto riguarda i Costi di difesa, quanto previsto dall'art. 1917, comma 3, c.c.
- (ii) per quanto riguarda le *Spese per il ripristino della reputazione* ed i *Costi di indagine*, i sotto limiti indicati nella Scheda di *Polizza*

In caso di disaccordo tra *Assicurato ed Assicuratore* in merito all'ammontare di tale anticipo, quest'ultimo anticiperà i costi sulla base di quanto ritiene equo ed appropriato. E' comunque fatta salva la possibilità di concordare o definire un importo diverso sulla base dei principi contenuti nella presente *Polizza*. In ogni caso gli anticipi ricevuti dovranno essere rimborsati all'*Assicuratore* nel caso in cui l'*Assicurato* non ne avesse avuto diritto.



#### 3. Transazione

Pena la perdita del diritto all'indennizzo, l'Assicurato non dovrà ammettere o assumersi alcuna responsabilità, stipulare alcun accordo transattivo o accettare alcuna decisione senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore.

L'Assicuratore non potrà negare senza giusta causa il proprio consenso alla transazione o accordo giudiziale, a condizione che gli sia stato consentito di valutare la possibilità di associarsi con l'Assicurato e la Società nella difesa ed in qualsiasi discussione e negoziazione concernente tale transazione o accordo giudiziario.

L'Assicuratore ha la facoltà di condurre indagini e previo consenso scritto dell'Assicurato può transare una Richiesta di risarcimento.

#### 4. Surroga e Recuperi

L'Assicuratore che ha effettuato pagamenti sulla base della presente *Polizza* è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare degli stessi, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili. L'Assicurato è responsabile verso l'Assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Nel caso in cui l'Assicuratore dovesse recuperare somme eccedenti i pagamenti effettuati sulla base della presente *Polizza*, le stessi saranno versati all'Assicurato previa deduzione dei costi sostenuti.

L'Assicuratore avrà inoltre il diritto di surroga nei confronti di un Assicurato nel caso in cui lo stesso:

- (a) Abbia ottenuto quanto indicato alla lettera (a) dell'articolo 5.1; o,
- (b) Abbia commesso quanto indicato alla lettera (b) dell'articolo 5.1.

#### 4.4 - Massimale e Ripartizione

#### 1. Massimale

Il Massimale indicato nella Scheda di *Polizza* rappresenta in aggregato la somma massima che l'*Assicuratore* pagherà per tutte garanzie prestate all'Articolo 1 – Oggetto dell'assicurazione, in conseguenza di *Richieste di risarcimento* presentate contro gli *Assicurati* durante il Periodo di assicurazione ed il *Periodo di osservazione* (qualora applicabile). I sotto limiti indicati nella Scheda di *Polizza* sono ricompresi e non in aggiunta al Massimale.

# 2. Ripartizione Escluso quanto previsto dall'Articolo 1 – Oggetto dell'assicurazione, garanzia C

(Rimborso all'azienda), l'Assicuratore non ha alcun obbligo di effettuare pagamenti a favore o per conto della Società. Conseguentemente, nel caso in cui una Richiesta di risarcimento dovesse riguardare sia fattispecie rientranti nell'oggetto della presente Polizza, sia fattispecie escluse dalla stessa, la Società, gli Assicurati e l'Assicuratore faranno tutto quanto è in loro potere al fine di pervenire ad un'equa ripartizione tra gli stessi delle Perdite patrimoniali e dei Costi di difesa inerenti alle fattispecie sopra menzionate.

# Articolo 5 - Esclusioni

Ai sensi della presente *Polizza* l'*Assicuratore* non sarà tenuto ad effettuare alcun pagamento per *Perdite patrimoniali* riconducibili a qualsiasi *Richiesta di risarcimento* presentata nei confronti di qualsiasi *Assicurato* in qualsiasi modo riconducibile:

# 1. Condotta

- (a) Al conseguimento da parte di un *Assicurato* di qualsiasi profitto o vantaggio a cui lo stesso non avesse legalmente diritto;
- (b) Ad azioni, errori, omissioni dolose o violazioni dolose di disposizioni legislative da parte di un Assicurato.

L'esclusione opererà esclusivamente nel caso in cui quanto indicato alle lettere (a) e (b) siano confermate mediante sentenza passata in giudicato, arbitrato od altro provvedimento definitivo, od in seguito ad ammissione da parte dell'Assicurato.

# 2. Fatti noti, Circostanze e precedenti Richieste di risarcimento

- (a) A qualsiasi fatto o circostanza reale o presunta da cui, antecedentemente alla data di continuità della *Polizza, un Assicurato* avrebbe potuto prevedere che sarebbe derivata una *Richiesta di risarcimento;*
- (b) A qualsiasi controversia pendente o *Richiesta di risarcimento* ricevuta antecedentemente alla data di decorrenza della presente *Polizza* o che sia conseguenza diretta o indiretta o abbia ad oggetto i medesimi fatti delle stesse. Ai sensi della presente clausola l'espressione "controversia" significa qualsiasi procedimento civile, penale, amministrativo o regolamentare o qualsiasi *indagine*, esame, inchiesta, arbitrato o decisione giudiziaria.



# 3. Danno a persone e/o cose

- (a) A infortuni, malattia, sofferenza psicologica (eccezion fatta per gli Errori nella gestione dei rapporti di lavoro);
- (b) A danni, perdita, distruzione o danneggiamento di qualunque bene materiale, Ivi incluso l'ambiente, dovuto a qualsiasi causa, ivi compresa la sua perdita d'uso (eccezion fatta per i costi di difesa relativi ad una richiesta di risarcimento derivante dalla dispersione di sostanze inquinanti con un sottolimite pari al 20% del Massimale di *Polizza* e con un massimo di €. 500.000,00)

# 4. Responsabilità Amministrativa e Amministrativo-contabile

Alla responsabilità amministrativa ed amministrativo-contabile dell'Assicurato persona fisica (colpa grave). Pertanto, ai sensi della presente polizza l'Assicuratore non sarà tenuto ad effettuare nessun pagamento in relazione a qualsiasi richiesta di risarcimento presentata nei confronti di qualsiasi Assicurato ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 59 della L. 244/2007 (Legge finanziaria 2008) e riguardante la responsabilità amministrativa per danni cagionati allo Stato o ad altri Enti Pubblici e la responsabilità amministrativo-contabile nell'ipotesi di sussistenza e accertamento di colpa grave

# 5. Paesi OFAC

Se, in virtù di qualsiasi legge o regolamento applicabile alla Compagnia, alla sua capogruppo o alla sua controllante al momento della decorrenza della presente *Polizza* o in qualsiasi momento successivo, dovesse risultare illecito fornire copertura all'*Assicurato* in conseguenza di un embargo o di altra sanzione applicabile, la Compagnia, la sua capogruppo o la sua controllante, non potrà fornire alcuna copertura né assumere alcun obbligo, né fornire alcuna difesa all'*Assicurato* o disporre alcun pagamento per i *costi di difesa*, né garantire alcuna forma di indennizzo per conto dell'*Assicurato*, nella misura in cui ciò costituisse, appunto, violazione della suddetta sanzione o embargo.

#### 6. RC Professionale

in qualunque modo si riferiscano a *perdite patrimoniali* derivanti dall'esercizio, da parte della *Società*, da parte di *Società controllate e partecipate o degli Assicurati*, di specifiche attività professionali, servizi o consulenze resi a terzi, e/o da qualsiasi atto, errore ed omissione relativi a tali servizi o consulenze anche inerenti alla attività della *contraente*.

# 7. Esclusione rischio Cyber

È inteso e concordato che:

- 1. la copertura prevista ai sensi di polizza non si applicherà ad alcun sinistro derivante da una richiesta di risarcimento direttamente o indirettamente, causato da, risultante da, o derivante da un atto cyber.
- 2. Ai fini della presente clausola si applicano le seguenti definizioni aggiuntive:
  - Sistema informatico: si intende qualsivoglia computer, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (ivi inclusi a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, telefoni smartphone, computer portatili, tablet, dispositivi indossabili), server, cloud o microcontrollore, incluso qualsivoglia sistema similare o qualsivoglia configurazione dei predetti e inclusi qualsivoglia dispositivo associato input e output o di memorizzazione dati, apparecchiatura networking o dispositivo di back up, che sia di proprietà o gestito dall'assicurato e/o da qualsivoglia terzo;
  - Atto cyber: si intende un atto non autorizzato, malevolo o criminoso (o una serie di atti correlati non autorizzati, malevoli o criminosi), indipendentemente dal tempo e dal luogo, o una minaccia o una truffa che comporta l'accesso a, l'elaborazione di, l'uso di o la gestione di un sistema informatico;

Per Incidente cyber: si intende:

- a) qualsivoglia errore od omissione o serie di errori od omissioni correlati relativi all'acceso a, alla elaborazione di, all'uso di o alla gestione di un sistema informatico; o
- b) qualsivoglia indisponibilità o impossibilità parziale o totale o serie parziali o totali indisponibilità o impossibilità correlate ad accedere, elaborare, usare o gestire un sistema informatico.

Fermi e invariati tutti gli altri termini e condizioni di polizza

Si precisa che nessun *Atto illecito*, stato soggettivo o scopo di un *Assicurato* potrà essere attribuito ad un altro *Assicurato* al fine di determinare l'applicazione delle esclusioni di cui agli articoli 5.1 e 5.2 della presente *Polizza* 

# Calcolo del premio

Il premio dovuto dalla Contraente viene così calcolato:



Azienda	Retribuzioni	Tasso imponibile	Premio imp. Annuo
TRENTINO DIGITALE Spa	€. 12.593.091	///////////////////////////////////////	€.
			///////////////////////////////////////

Rimane convenuto tra le parti che, come indicato nella Scheda di polizza, il premio della presente polizza viene considerato FLAT, senza regolazione posticipata

Scomposizione del premio annuo

Premio annuo imponibile	€	//////////////////////////////////////
Imposte	€	//////////////////////////////////////
TOTALE PREMIO ANNUO LORDO	€	//////////////////////////////////////

LA SOCIETA' IL CONTRAENTE

Ai sensi e per gli effetti degli Art. 1341 e 1342 del Codice Civile, il *Contraente* dichiara altresì di conoscere ed approvare espressamente gli Articoli sottoesposti della presente *Polizza*:

Art. 3.1 Inizio e termine della garanzia (principio claims made);

Art. 3.6 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio;

Art. 3.10 Legge applicabile e foro competente

Art. 4.2.1 Comunicazione delle richieste di risarcimento – Clausola claims made;

# **IL CONTRAENTE**